



LETTERA D'ORDINE - PROVE DI LABORATORIO

COMPILAZIONE EDIFICI NUOVI

è il modulo per la richiesta delle prove di laboratorio, da effettuarsi **ai sensi della NTC 2018** per l'accettazione dei materiali sugli edifici e sulle parti di edificio di nuova costruzione.

Tale lettera viene compilata e sottoscritta dal direttore dei lavori che cura le modalità di prelievo, la conservazione dei campioni e provvede al trasporto degli stessi presso il laboratorio di prova in prima persona o tramite persona di sua fiducia.

I certificati che ne derivano, devono essere allegati alla relazione a struttura ultimata (come da adempimenti ex legge 1086) nell'atto della consegna presso il genio civile di competenza.

Il modulo deve essere consegnato per l'accettazione dei materiali presso il laboratorio, timbrato e firmato (in originale) da: direttore dei lavori, incaricato alla consegna del materiale (se diverso dal direttore dei lavori) e dall'intestatario della fattura.

N.B. (dalle NTC 2018)

"Le PROVE A COMPRESSIONE vanno eseguite conformemente alle norme UNI EN 12390-3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque ENTRO 45 GIORNI DALLA DATA DI PRELIEVO.

In caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera. "CAROTAGGI".

*In questo caso il Laboratorio accetterà e sottoporrà a prova il materiale ed emetterà il relativo certificato, in cui sarà chiaramente indicato, in maniera **EVIDENTE, VISIBILE E NON AMBIGUA** per i campioni eventualmente provati oltre il 45° giorno dalla data del prelievo, risultante dal verbale di prelievo redatto dal Direttore dei Lavori, che: "ai sensi del §11.2.5.3 del D.M. 17.01.2018 le prove di compressione vanno integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera".*



LETTERA D'ORDINE - PROVE DI LABORATORIO

COMPILAZIONE EDIFICI ESISTENTI

è il modulo per la richiesta delle prove distruttive da effettuarsi in laboratorio **ai sensi ai sensi della NTC 2018** sui campioni di materiale prelevati da edifici esistenti per il raggiungimento dei livelli di conoscenza prescritti.

Una volta determinato il "piano d'indagine" e dopo aver prelevato i campioni ove previsto, tale lettera viene compilata e sottoscritta dal calculatore delle strutture (o dal direttore dei lavori) che, curata l'accuratezza del prelievo e la conservazione dei campioni, provvede al trasporto degli stessi presso il laboratorio di prova in prima persona o tramite persona di sua fiducia.

I certificati che ne derivano devono essere allegati al calcolo strutturale all'atto del deposito presso il genio civile di competenza.
il modulo deve essere consegnato per l'accettazione dei materiali presso il laboratorio, timbrato e firmato (in originale) da: calculatore delle strutture/direttore dei lavori, intestatario della fattura, incaricato alla consegna e incaricato al prelievo del materiale (se diverso dal calculatore delle strutture/direttore dei lavori).

N.B. (dalle NTC 2018)

Prelievo dei Campioni dalla struttura § 8.5.3. Costruzioni Esistenti – Caratterizzazione meccanica dei materiali, §§11.2.2 e 11.2.6 Controlli di qualità sul calcestruzzo – Carotaggi.

*Il § 8.5.3 delle NTC18, in merito alle prove per la caratterizzazione dei materiali ai fini della valutazione degli edifici esistenti, introduce la nuova disposizione per cui: "Per le prove di cui alla Circolare 08 settembre 2010, n. 7617/STC o eventuali successive modifiche o interazioni¹, **il prelievo dei campioni dalla struttura e l'esecuzione delle prove stesse devono essere effettuate a cura di un laboratorio** di cui all'articolo 59 del DPR 380/2001." Sulla base di analogo principio, §11.2.2 delle NTC18, in merito alle prove di accettazione in cantiere sul calcestruzzo, stabilisce che "Le prove di accettazione e le eventuali prove complementari, compresi i carotaggi di cui al punto 11.2.6, devono essere eseguite e certificate dai laboratori di cui all'art. 59 del DPR n. 380/2001". Innanzitutto si chiarisce che, evidentemente, tali disposizioni si applicano soltanto alle prove distruttive da effettuarsi, e certificarsi, in applicazione della citata Circolare 7167/STC del 2010, e nulla ha a che vedere con eventuali prove non distruttive da effettuarsi sulla struttura esistente, di cui al Cap.8 delle NTC, o in fase di accettazione da parte del Direttore dei Lavori, quando si verificano i casi di cui al §11.2.6 delle stesse NTC. Si evidenzia, inoltre, che dette prove non distruttive non rientrano fra le prove complementari di cui al §11.2.7 delle stesse NTC.*

...

Il prelievo dovrà essere effettuato direttamente dal Laboratorio, mediante sperimentatori (eventualmente all'uopo specificatamente indicati) inclusi nel proprio organigramma e comunicato al STC, cui il laboratorio dovrà garantire, conservandone evidenza ai fini dei controlli del STC, l'adeguato grado di competenza anche mediante formazione specifica e documentabile, dimostrabile in occasione di future visite ispettive da parte di questo STC e comunque in sede di inclusione di nuovo personale nell'elenco comunicato al STC, di indicazione di personale all'uopo incaricato o di rinnovo dell'autorizzazione.

Ai fini della certificazione delle conseguenti prove i Laboratori daranno evidenza, nel verbale di accettazione dei campioni e nel certificato di prova stesso, della conformità dell'avvenuto prelievo a quanto disposto dal §8.5.3 o dal §11.2.2 delle NTC18; diversamente i campioni non potranno essere accettati ai fini dell'attività di certificazione ufficiale del Laboratorio